

**VALORI BOLLATI : DOCUMENTO DI VENDITA PER MARCHE DA BOLLO
dal 1° gennaio 2019 per i tabaccai che emettevano DISTINTA DI SPESA o RICEVUTA
FISCALE NON CAMBIA NULLA**

Quindi, per la cessione di valori bollati il tabaccaio può continuare ad emettere distinta di spesa o ricevuta fiscale cartacea.

Si ricorda che, essendo un'operazione esente da IVA ai sensi dell'art.2 del DPR n.633/1972, nel caso di ricevute di importo superiore a € 77,47 va applicata la marca da bollo da € 2,00, continuando ad apporla sul documento.

Il tabaccaio dal 01/01/2019 sarà obbligato ad emettere fattura elettronica solo nel caso in cui venga richiesta. Essendo un'operazione esente da IVA ai sensi dell'art.2 del DPR n.633/1972, per le fatture di importo superiore a € 77,47 va applicata la marca da bollo. Questa sarà assolta in modo virtuale. Al termine di ogni trimestre l'Agenzia delle Entrate renderà noto l'eventuale ammontare dovuto in base alle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio. A seguito di ciò, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un servizio che consentirà di pagare l'imposta di bollo dovuta con addebito su C/C bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24.